

Direzione dell'Esercizio

ORDINE DI SERVIZIO N° 3/1985

ATTUAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 16.07.1984

Onde dare pratica attuazione ad alcuni articoli previsti nell'accordo integrativo aziendale 16.07.1984 è necessario riportare dettagliatamente quelli che sono gli adempimenti organizzativi da seguire.

AGENTE UNICO

Com'è noto l'art. 1 dell'accordo prevede che, con l'estendersi dell'effettuazione di un sempre maggior numero di autocorse con il solo conducente, il provvedimento determina un minor impiego di Bigliettai i quali saranno destinati ad altri settori - previa ri qualificazione ove necessaria.

Poichè il quinto capoverso di detto articolo prevede che l'avvio verso gli altri settori avvenga dietro richiesta specifica dell'agente, si invitano tutti i Bigliettai interessati ad un'eventuale trasferimento alla Officina Riparazioni o all'Ufficio Movimento con man sioni di conducente, a presentare apposita domanda alla Direzione dell'Esercizio entro la data del 31 gennaio 1985 esprimendo la propria preferenza.

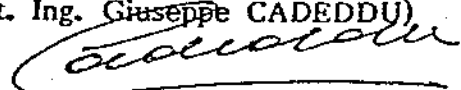
ANTICIPAZIONI SULLA INDENNITA' FINE RAPPORTO

L'art. 5 dell'accordo integrativo prevede che oltre per i motivi indicati nella legge 297/82 e le modalità fissate con l'accordo Sindacale del 4.2.1983, l'anticipazione sull'in dennità di fine rapporto può essere chiesta anche per i casi indicati nell'allegato 4) all'accordo integrativo.

Nelle more della nomina della Commissione preposta a dare pratica attuazione alla normativa, gli agenti interessati ad ottenere l'anticipazione sono invitati a presentare ap posita domanda alla Direzione dell'Esercizio utilizzando i moduli già predisposti e disponi bili sia nell'impianto di appartenenza che all'Ufficio Personale.

Pertanto si invita il personale che abbia già presentato domanda redatta difformen-
te a ripresentarla utilizzando il suddetto modulo.

IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO
(Dott. Ing. Giuseppe CADEDDU)



ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 16 Luglio 1984

T R A

La Gestione Governativa delle FERROVIE MERIDIONALI SARDE rappresentata dai Sigg.
Dott. Ing. Giovanni FIORE, Commissario Governativo;
Dott. Ing. Giuseppe CADEDDU, Direttore dell'Esercizio;
Dott. Felice COPPOLA, Dirigente Amministrativo;

E

Le rappresentanze Sindacali Unitarie: C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L., rappresentate dai Signori:
CONGIU Ignazio, MARRAS Giuseppe, LAMPIS Pietro, MAIS Efisio, SUSINO Francesco,
PISTINCU G. Carlo e MARRAS Marco, per la C.G.I.L.;
CAREDDU Livio, CIPOLLINA Claudio, PUSCEDDU Ilvio, MURA Remo, CAREDDU Antonio
e MAMELI Giuseppe per la C.I.S.L.;
LOI Antonio, SOTGIA Giorgio, DONEDDU Emanuele e SOTGIA Sergio per la U.I.L.;

P R E M E S S O C H E:

- il presente accordo viene stipulato con riferimento all'impegno programmatico contenuto nell'Accordo Nazionale 17.6.1982, finalizzato a realizzare concreti ed effettivi recuperi di produttività per il rinnovo degli Accordi integrativi aziendali;
- le parti stipulanti hanno predisposto e concordato progetti che riguardano il miglioramento dei sistemi di produzione del servizio e la revisione dell'organizzazione del lavoro;
- fermo restando tutto quanto regolamentato dagli accordi precedenti ancora vigenti e non modificato dal presente accordo;

si conviene quanto segue:

- ART. 1 -

AGENTE UNICO

Il servizio ad agente unico viene esercitato sulla base di quanto previsto dagli Accordi Nazionali 19.7.1967 e 23.7.1976, dalla Circolare Ministeriale 1.8.1964 n° 76 ed, in particolare, dal Regolamento Aziendale allegato n° 1 che fa parte integrante del presente Accordo.

Nell'allegato n° 2 è riportato l'elenco delle autocorse ordinarie e stagionali cui si ritiene di dovere limitare, in una prima fase sperimentale, l'impiego del solo conducente già soddisfacentemente in atto sulla totalità dei servizi di trasporto operai e su alcune corse specializzate per studenti.

L'attuazione del provvedimento determina il minore impiego in servizio di n° 25 Bigliettai, 21 dei quali saranno destinati ad altri setten e 4 portati in riduzione della pianta organica che sarà ridotta da complessivi 527 agenti a 523.

Il personale esuberante che si renderà mano mano disponibile, previa riqualificazione, ove necessaria, effettuata a cura dell'Azienda d'intesa con le Organizzazioni Sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. firmatarie del presente Accordo, verrà utilizzato per la copertura dei posti che si renderanno disponibili nei vari settori degli Uffici, del Movimento e dell'Officina a seguito della ristrutturazione della Pianta Organica.

L'avvio verso i settori precedentemente indicati avviene esclusivamente a richiesta degli interessati e previo accertamento dei requisiti psicofisici previsti per la nuova qualifica.

L'Azienda, per quanto di sua competenza, terrà sollevato l'agente, nei servizi ad agente unico da qualunque responsabilità civile o di altra natura connessa con sinistri o disservizi che si verificassero in conseguenza della mancata presenza del bigliettaio, fornendo, nei confronti di tutto il personale, tutta l'assistenza legale e predisponendo tutti gli accorgimenti tecnici ritenuti opportuni per evitare sinistri e disservizi.

La misura dei tempi accessori, 25 minuti di pre e post per ogni corsa, attualmente vigente per i servizi ad agente unico, viene riportata a quella in atto per i servizi a doppio agente pari a 30 minuti prima e 15 minuti dopo la prima corsa della giornata e 15 minuti prima e dopo tutte le altre corse successive.

A compenso della ristrutturazione suddetta dei tempi accessori, ai conducenti impegnati in servizi ad agente unico viene corrisposto un premio giornaliero di £. 1.500= (mille cinquecento) per ogni giornata di effettivo impiego in servizi esercitati con tale sistema.

La giornata in cui il conducente viene utilizzato anche parzialmente su corse ad agente unico è considerata comunque svolta per intero col predetto sistema.

- ART. 2 -

RIDEFINIZIONE DEPOSITI PERIFERICI

Allo scopo di migliorare la qualità dei servizi, anche attraverso una ristrutturazione globale della organizzazione dei servizi, si conviene di procedere alla istituzione di piccoli depositi periferici, facenti capo ai depositi principali di Iglesias e di Carbonia, in relazione alla posizione geografica e tenuto conto delle condizioni operative.

Il provvedimento è finalizzato a:

- eliminare o ridurre considerevolmente l'entità delle corse a vuoto e dei viaggi di trasferimento in vettura degli agenti per prendere o lasciare il servizio istituendo residenze di veicoli e personale nelle località ove abbia inizio e termine un apprezzabile gruppo di servizi per l'effettuazione dei quali, attualmente, si inviano veicoli e personale dai depositi principali;
- attivare turnazioni di lavoro a ciclo più breve che consentano una maggiore elasticità del servizio offerto in maniera da renderlo più rispondente alle esigenze dell'utenza;
- consentire un minore disagio agli agenti pendolari che si risolve in una migliore prestazione del servizio.

In conformità a quelle che sono le caratteristiche del bacino di traffico, oltre ai due depositi principali di Iglesias e Carbonia, si conviene di individuare i seguenti depositi minori e residenze periferiche: Villamassargia - Domusnovas - Siliqua - S. Giovanni Suergiu -

Santadi - Giba - Cagliari - Gonnese - Buggerru - Narcao - S. Antioco - Calasetta Teulada e Portovesme.

In concomitanza alla istituzione o ampliamento dei suddetti depositi e residenze periferiche si procederà al trasferimento in essi della residenza di lavoro del personale, dando la precedenza, fino alla eventuale copertura dei posti disponibili, a quegli agenti che ne facciano apposita domanda.

In caso il numero delle domande di trasferimento superi quello dei posti disponibili, saranno considerati, nell'ordine, requisiti preferenziali:

- Domicilio nella località alla quale si chiede il trasferimento;
- Domicilio in località più vicina a quella della residenza richiesta piuttosto che a quella della residenza in atto;
- Anzianità di grado e successivi titoli di cui all'art. 19 dell'Allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931 n° 148.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento al la apposita Regolamentazione allegato n° 3.

In relazione alla razionalizzazione dei turni di servizio consentita dalla istituzione delle nuove residenze si conviene di limitare il nastro lavorativo del personale viaggiante impiegato nei servizi ordinari, stagionali ed a contratto a non più di 10=(dieci)ore giornaliere.

L'eventuale eccedenza occasionale e sporadica rispetto al limite di cui sopra, potrà essere giustificata esclusivamente da circostanze eccezionali e contingenti per cui sia diversamente impossibile assicurare sul momento la regolarità dell'esercizio.

Tutto il lavoro effettivo eventualmente svolto durante le ore di supero nastro sarà comunque considerato come straordinario.

Sono esclusi dalla normativa di cui sopra i servizi di noleggio fuori linea.

- ART.3 -

ATTIVITA' RICREATIVA

La Gestione si impegna a favorire in ogni modo l'attività ricreativa e culturale del personale ponendo a disposizione tutti i locali funzionali necessari, ed in particolare gli ex magazzini merci delle stazioni di Iglesias e Carbonia, resisi liberi a seguito della cessazione del servizio ferroviario, allo scopo di costituirvi le sedi dei Circoli Ricreativi.

Allo scopo di promuovere, coordinare ed amministrare dette attività viene costituita una Commissione mista composta da tre rappresentanti dell'Azienda e tre rappresentanti, designati uno per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. firmaarie del presente Accordo, la quale provvederà, per prima cosa, a redigere lo Statuto che regolerà il funzionamento del Circolo.

L'Azienda si impegna anche a fornire gli autobus per gite collettive aziendali addebitando le sole spese vive.

- ART. 4 -

MECCANIZZAZIONE

La procedura meccanizzata già applicata per il settore paghe del personale, che ha dato i suoi apprezzabili vantaggi, dovrà essere ^{estesa} anche alla Gestione del Personale, Contabilità Generale compreso il Magazzino, nonché Controllo Biglietti, possibilmente in tempi brevi.

Tali procedure meccanizzate comporteranno una migliore organizzazione del lavoro all'interno degli specifici settori, con possibilità di una migliore distribuzione e utilizzazione del personale.

Nell'ambito del sopracitato riordino possono essere previste forme di flessibilità dell'orario di lavoro da concordarsi fra le parti firmatarie del presente Accordo.

- ART. 5 -

ANTICIPAZIONE SULLA INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

La particolare situazione della Sardegna e specificatamente dei centri del Sulcis-Iglesiente, ove non esiste alcuna produzione organizzata di case di abitazione destinate alla vendita e dove, chi intende acquistare un alloggio in proprietà è costretto a provvedere in proprio alla costruzione, impedisce al personale delle F.M.S. di usufruire di quanto previsto in materia di anticipazione dell'indennità di fine rapporto per l'acquisto della prima casa di abitazione dalla legge 29.5.1982 n° 297 e dell'accordo sindacale 4.2.1983.

Inoltre, gravissime carenze delle strutture sanitarie della Sardegna rispetto a quelle operanti nel resto del Paese impongono un più accentuato ricorso ad interventi straordinari di carattere sanitario.

Tenuto conto di quanto sopra, per poter realizzare compiutamente gli obiettivi che le menzionate norme di legge e contrattuali si propongono, occorre estenderne le possibilità operative alla particolare realtà locale e pertanto si conviene di integrarle con la regolamentazione di cui all'allegato n° 4.

- ART. 6 -

MASSA VESTIARIO

Si conviene, di procedere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del presente Accordo, alla accurata verifica delle dotazioni di indumenti speciali agli impianti, allo scopo di accertarne ed eventualmente adeguarne la consistenza alla effettiva necessità.

- ART. 7 -

RIMBORSO BOLLO PATENTE

Considerato che nell'ambito dell'Azienda esistono dei conducenti ai quali viene rimborsato il Bollo annuale della patente di guida, che altri invece non beneficiano della stessa provvidenza solo perchè entrati in servizio dopo la data del 9.4.1976, che altri ancora, pur vantando anzianità di servizio anteriore alla predetta data in quanto provenienti dall'A.R.S.T. e dalle Aziende Private confluite nelle Ferrovie Meridionali Sarde per effetto del Piano di

Ristrutturazione di cui alla legge 16 luglio 1974, n° 309, non ne beneficiano ugualmente, allo scopo di eliminare una ingiustificata sperequazione, ritenendosi la patente niente altro che uno strumento di lavoro, si conviene di estendere il rimborso annuale del Bollo della patente di guida di categoria D + C.A.P. ai conducenti di linea e non, agli agenti preposti alla dirigenza del Movimento ed a quelli appartenenti alla officina riparazioni utilizzati normalmente per le prove e le verifiche dei veicoli.

- ART. 8 -

TURNI DI SERVIZIO ED ORARI DI LAVORO

La creazione dei depositi e delle residenze periferiche comporta l'insorgenza di problemi relativi ai turni di servizio, all'orario di lavoro ed alla fruizione dei congedi che non possano essere risolti nell'ambito delle tradizionali Commissioni Orari e Turni di servizio istituite con l'Accordo Aziendale precedente.

Si conviene pertanto di adottare in proposito la normativa di cui al Regolamento allegato n° 5.

- ART. 9 -

PARTE ECONOMICA

Premesso che sulla base di quanto stabilito dall'Accordo 17.6.1982 i miglioramenti economici al personale possono derivare soltanto dall'effettivo accertato recupero di produttività;

si conviene quanto segue:

A) Per il periodo corrente fino al 31 dicembre 1983, a tutto il personale in servizio a tale data, viene corrisposta una cifra "UNA TANTUM" pari a lire 190.000= (centonovanta mila) pro capite.

Al personale che ha cessato o iniziato il servizio entro il suddetto periodo verrà erogata una quota parte di detta cifra proporzionale al tempo intercorso fra il 1.4.1983 e la data di cessazione o di inizio del servizio stesso.

B) Preso atto del fatto che:

-i recuperi di produttività concordati, hanno, tra l'altro, consentito di ridurre l'organico dei bigliettai da 124 a 99 unità;

si conviene quanto segue:

A partire dal 1° gennaio 1984, a tutto il personale in servizio da tale data, viene corrisposta in aggiunta al "PREMIO DI PRESENZA" di cui all'Accordo Nazionale 21.5.1981, l'indennità giornaliera di lire:

livello 10 = £. 1.800

livello 7 = £. 2.350

livello 4 = £. 2.760

livello 9 = £. 1.950

livello 6 = £. 2.450

livello 3 = £. 3.070

livello 8 = £. 2.100

livello 5 = £. 2.620

livello 2 = £. 3.320

Tale indennità non verrà corrisposta in caso di assenza per congedo, malattia, infortunio, aspettativa e riposo.

- C) - Indennità ad agente unico: per ogni giornata di servizio ad agente unico, ai conducenti viene erogata una indennità di £. 1.500= (millecinquecento). Tale indennità verrà erogata a partire dalla data di effettiva applicazione del presente accordo e contestualmente al riproporzionamento dei tempi accessori per le giornate di servizio ad agente unico.

0000000000000000

Ove, alle verifiche semestrali, i recuperi di produttività risultassero inferiori a quelli preventivati nel presente accordo, verranno elaborati ulteriori elementi di recupero che saranno ritenuti utili per miglioramenti economici solo al momento di cui avranno congruagliato il recupero precedente.

0000000000000000

IL PRESENTE ACCORDO AVRA' DURATA FINO AL 31 DICEMBRE 1986 E SI INTENDERA' TACITAMENTE RINNOVATO DI ANNO IN ANNO SALVO DISDETTA DA PRESENTARSI ALMENO TRE MESI PRIMA DELLA SCADENZA.

Il presente Accordo, unitamente a quanto previsto nei 5 allegati che ne fanno parte integrante, avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Superiore Ministero dei Trasporti.

ALLEGATO N° 1 ALL'ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 16.7.1984

NORMATIVA SERVIZI AGENTE UNICO

Si confermano al riguardo gli accordi aziendali esistenti.

Le modalità del funzionamento del servizio ad agente unico e le garanzie per il personale addetto sono indicati di seguito.

A) - Tipo di autobus:

A porte anteriori, centrali e posteriori tutte azionate con telecomando dal posto di guida. Non risulta che esistano dispositivi che impediscano l'apertura delle porte di sicurezza da parte dei viaggiatori sugli autobus dei servizi extraurbani.

B) - Accesso e uscita passeggeri:

La salita deve avvenire dalla porta anteriore, mentre la discesa avverrà dalla porta centrale o posteriore. Verranno predisposti gli opportuni cartelli con le iscrizioni d'obbligo.

C) - Controllo titoli viaggio:

Verranno installate obliterate, ubicate anteriormente a fianco della postazione dell'autista e di fronte ed a destra di chi accede in vettura, utilizzate per obliterare biglietto di c.s. (corsa semplice) ed A/R (andata e ritorno) ed abbonamento settimanale. Gli abbonamenti mensili saranno a vista e resi distinguibili in relazione al numero delle corse ammesse.

D) - Bagagli:

Carico e scarico, apertura e chiusura in fermate intermedie, eseguite sempre da parte dei viaggiatori interessati. Apertura e chiusura da parte dell'autista solo ai capolinea; nelle fermate intermedie, fino alla eventuale fabbricazione dei veicoli ad apertura telecomandata dei cassoni, i bagagli saranno ammessi all'interno. L'apertura della porta per accesso viaggiatori, in partenza dal capolinea avverrà dopo il completamento del carico del bagaglio.

E) - Informazione e formazione utenza:

Saranno disposti tutti i sistemi di informazione per gli utenti sia attraverso i "media" (Stampa, TV, Radio), sia cartelloni vetrofanie, locandine interne, ecc.

F) - Targhe percorso:

Potranno essere quelle tradizionali che verranno fornite dagli Uffici Movimento. I plurimus continueranno ad essere quelli in dotazione.

Per le nuove forniture potrà essere valutato l'utilizzo di plurimus elettromeccanici integrabili con targhe supplementari laterali o posteriori.

G) - Manovra:

Per ridurre gli inconvenienti di cui sopra, saranno predisposte soluzioni di manovra ai capolinea tali da effettuare la inversione di marcia lungo appositi tracciati o in piazzuole di manovra.

Restano salve le manovre per necessità di traffico.

H) - Protezione autista:

Ad evitare il più possibile il contatto fisico con l'utenza, l'autobus, oltre alla attuale protezione a retro dell'operatore, potrà essere dotato in futuro di pannello laterale a destra dell'autista, opacizzato inferiormente e trasparente, con passavoce nella parte superiore.

L'autista naturalmente salirà e scenderà dallo sportello a lui riservato.

I) - Fermate lungo il percorso:

Saranno nei limiti delle autorizzazioni dell'autorità amministrativa (Regione Sarda) e verranno contenute nel minor numero possibile.

L) - Radio telefono:

L'operatività dell'impianto di radio telefono è fortemente limitata dalle condizioni orografiche del territorio sul quale opera l'Azienda; per supplire alle deficienze operative suddette sarebbero necessari costosissimi impianti di ripetizione segnali. Compatibilmente con i notevoli costi da sopportare, per le radio stazioni fisse e gli apparati ricetrasmittenti di bordo si potrebbero adottare, al limite, e solo per alcune zone, apparecchi di radio avviso con segnali ottici o acustici indicati in codice particolari necessità. I costi suddetti devono comunque essere valutati rigorosamente e comunque nel recupero delle produttività.

M) - Bigliettazione:

Oltrechè negli attuali punti di vendita aziendali sarà estesa con convenzioni al massimo possibile, presso bar, tabacchi, rivendite giornali, agenzie viaggio ecc. col sistema della validità prolungata, al fine di consentire la provvista per la utenza dei documenti di viaggio.

Per le ore di chiusura degli esercizi si valuterà l'uso di emettitrici automatiche.

N) - Controllo:

L'attività richiesta all'autista agente unico consisterà unicamente:

- a trascrivere il suo nome, matricola e data sul rapportino di servizio (già oggi in dotazione) con l'indicazione, all'inizio e a fine servizio, dei numeri iniziali e finali del contatore dell'obliteratrice;
- a disinserire l'obliteratrice ed ad azionare il dispositivo, posto sul cruscotto (se montato), per il riconoscimento dei frazionamenti tariffari (se adottati).

Allegato n° 2 dell'ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 16.7.1984

ELENCO DELLE AUTOLINEE DA TRASFORMARE AD AGENTE UNICO

n° 1716 Iglesias	- Monte Cadelano	n° 1717 Monte Cadelano	- Iglesias
n° 1782 Iglesias	- V.Massargia - Iglesias	n° 1805 Iglesias	- P.Paglietto
n° 1810 P.Paglietto	- Iglesias	n° 1717 Iglesias - V.Massargia	- Iglesias
n° 1811 Iglesias	- Portopaglietto	n° 1867 Iglesias	- Buggerru
n° 1850 Buggerru	- Iglesias	n° 74 Bacu Abis	- Iglesias
n° 1871 F.Maggiore	- Buggerru	n° 1852 Buggerru	- Iglesias
n° 221 Carbonia	- S.Anna Arresi	n° 224 S.Anna Aresi	- Iglesias
n° 1333 P.Paglietto	- Carbonia	n° 94 Carbonia	- Iglesias
n° 1813 Iglesias	- P.Paglietto	n° 1812 P.Paglietto	- Iglesias
n° 1865 Iglesias	- Buggerru	n° 1876 Buggerru	- F.Maggiore
n° 1720 Iglesias	- V.Massargia	n° 1721 V.Massargia	- Iglesias
n° 68 Carbonia	- Iglesias	n° 1706 Iglesias	- V.Massargia
n° 1706 Iglesias	- V.Massargia	n° 1707 V.Massargia	- Iglesias
n° 1764 Iglesias	- V.Massargia - Iglesias	n° 1017 Iglesias	- Masua
n° 1018 Masua	- Iglesias	n° 1002 Masua	- Iglesias
n° 1004 Masua	- Iglesias	n° 1708 Iglesias - V.Massarg.	- Iglesias
n° 1712 Iglesias	- V.Massargia	n° 1715 V.Massargia	- Iglesias
n° 89 Iglesias	- Nurax Figus	n° 76 Cortoghiana	- Iglesias
n° 81 Iglesias	- Carbonia	n° 1025 Iglesias	- Nebida
n° 1001 Nebida	- Masua	n° 1026 Masua	- Iglesias
n° 1346 Carbonia	- P.Paglietto	n° 1335 P.Paglietto	- Carbonia
n° 1007A Iglesias	- Masua	n° 1008A Masua	- Iglesias
n° 1806 P.Paglietto	- Iglesias	n° 1035 Iglesias	- Masua
n° 1722 Iglesias	- V.Massargia	n° 1723 V.Massargia	- Iglesias
n° 84 Gonnese	- Iglesias	n° 1710 Iglesias - V.Massarg.	- Iglesias
n° 47 V.Massargia	- Domusnovas - S.Antioco	n° 86 Carbonia	- Iglesias
n° 62 S.Antioco	- Domusnovas - V.Massar.	n° 1005 V.Massarg. Domusn.	- Masua
n° 1012 Masua	- Iglesias	n° 1021 Iglesias	- Masua
n° 1020 Masua	- Iglesias	n° 1766 Iglesias V.Massargia	- Iglesias
n° 1750 Domusnovas	- Monte Cadelano	n° 1751 Monte Cadelano	- Iglesias
n° 1770 Iglesias	- V.Massargia	n° 1755 V.Massargia	- S.V.Massar.
n° 1754 ST.V.Massarg.	- V.Massargia	n° 1779 V.Massargia	- Iglesias
n° 1753 V.Massargia	- ST.V.Massargia	n° 1752 ST.V.Massargia	- V.Massargia
n° 1701 V.Massargia	- Iglesias	n° 1760 Domusnovas	- V.Massargia
n° 1705 V.Massargia	- Iglesias	n° 85 Iglesias	- Carbonia
n° 225 Iglesias	- S.ANNA Arresi	n° 226 S.Anna Arresi	- Carbonia
n° 1013 Iglesias	- Masua	n° 1014 Masua	- Iglesias
n° 1037 Iglesias	- Masua	n° 1038 Masua	- Iglesias
n° 1788 Iglesias	- V.Massargia	n° 1789 V.Massargia	- Domusnova

n° 1906 Siliqua	- Vallermosa	n° 1905 Vallermosa	- Iglesias
n° 1900 Iglesias	- Masua	n° 1011 Iglesias	- Masua
n° 1008 Masua	- Iglesias	n° 1703 V.Massargia	- Iglesias
n° 4BIS Bindua	- Iglesias	n° 1007 Iglesias	- Masua
n° 1024 Masua	- Iglesias	n° 1904 Iglesias	- Vallermosa
n° 1907 Vallermosa	- Siliqua	n° 65 Siliqua	- Carbonia
n° 1634 Serbariu	- Stazione FF.SS.	n° 66 Carbonia	- Iglesias
n° 1651 Osped. Sirai	- Serbariu	n° 250 Carbonia	- Narcao
n° 251 Narcao	- Carbonia	n° 46 Carbonia	- Cagliari
n° 1642 Serbariu	- Stazione FF.SS.	n° 1641 Stazione FF.SS.	- Serbariu
n° 1633 Serbariu	- Stazione FF.SS.	n° 1348 Carbonia	- P.Paglietto
n° 1348B Carbonia	- P.Paglietto	n° 1355 P.Paglietto	- Carbonia
n° 1635 Serbariu	- Stazione FF.SS.	n° 1632 Stazione FF.SS.	- Serbariu
n° 48 Carbonia	- Cagliari	n° 41 Cagliari	- Carbonia
n° 1650 Is Urigus	- Ospedale Sirai	n° 24 Calasetta	- S.Antioco
n° 69 Cortoghiana	- Carbonia	n° 248 Carbonia	- Terraseo
n° 248B Carbonia	- Terraseo	n° 1633 Stazione FF.SS.	- Serbariu
n° 1645 Stazione F.S.	- Serbariu	n° 1646 Serbariu	- Stazione F.
n° 92 Carbonia	- Cortoghiana	n° 1640 Serbariu	- Stazione F.
n° 1639 Stazione F.S.	- Serbariu	m° 1336 Carbonia	- P.Paglietto
n° 1648 Serbariu	- Stazione FF.SS.	n° 1647 Stazione FF.SS.	- Serbariu
n° 1312 S.Antioco	- P.Paglietto	n° 1347A P.Paglietto	- Carbonia
n° 1356 Carbonia	- P.Paglietto	n° 1311 P.Paglietto	- S.Antioco
n° 44 Calasetta	- S.Antioco	n° 34 S.Antioco	- Iglesias
n° 35 Iglesias	- Calasetta	n° 224 S.Anna Aresi	- Iglesias
n° 1352 Carbonia	- P.Paglietto	n° 1339 P.Paglietto	- Carbonia
n° 1636 Stazione F.S.	- Serbariu	n° 1638 Stazione FF.SS.	- Serbariu
n° 1637 Serbariu	- Stazione FF.SS.	n° 241B Narcao	- Carbonia
n° 1342 Carbonia	- P.Paglietto	n° 240 Carbonia	- Perdaxius
n° 243 Perdaxius	- Carbonia	n° 1649 Stazione FF.SS.	- Serbariu

00000000000000000000

ALLEGATO N° 3 AL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 16.7.1984

REQUISITI DEI DEPOSITI PERIFERICI

In conformità a quelle che sono le caratteristiche del bacino di traffico del Sulcis-Iglesiente si possono identificare due aree principali (Iglesias e Carbonia), attorno alle quali graviteranno rispettivamente i depositi e le residenze periferiche di:

- a) - Domusnovas - Villamassargia - Siliqua - Gonnese - Buggerru.
- b) S.Giovanni Suergiu - Santadi - Giba - Narcao - S.Antioco - Calasetta - Teulada e Portovesme.

Detti depositi periferici costituiranno un mero luogo di pernottamento degli autobus dotati di minime strutture:

- 1) - Area attrezzata per il parcheggio e la sosta dei veicoli;
- 2) - Locale per sosta e ricovero degli addetti;

- 3) - Recapito telefonico;
- 4) - Rivendita dei titoli di viaggio;

1) - Area attrezzata:

Deve essere un luogo di parcheggio per i veicoli aziendali idoneo sotto il profilo della circolazione stradale di accesso e deflusso e della manovra interna dei veicoli. Il fondo deve essere pianeggiante, sistemato, come minimo, a ghiaia, in modo da consentire l'agibilità ai veicoli da parte del personale.

E' opportuna la presenza di punti luce, ^{per lo}meno facenti parte della illuminazione pubblica. L'ubicazione deve essere centrale e il più vicino possibile alla fermata principale e al punto di sosta del personale.

Per la maggior parte delle località sopra indicate si ritiene utilizzabile, allo scopo, il piazzale della ex stazione ferroviaria. Per quanto riguarda le altre residenze esistono già delle aree appositamente assegnate dal Comune per il parcheggio dei veicoli.

2) - Località di sosta per il personale:

Deve essere adeguato al numero di persone cui è destinato.

Deve contenere un tavolo, un numero di sedie non inferiore alla metà del personale facente capo al deposito, un armadio destinato a contenere l'attrezzatura professionale del personale. Il locale deve essere dotato di servizio igienico, di acqua e luce elettrica. Le chiavi saranno normalmente disponibili per il personale presso l'Ufficio Movimento o in consegna ai singoli agenti che ne risponderanno, insieme alla conservazione dei locali, in solido.

Nei locali sarà vietato pernottare, effettuare giochi d'azzardo e l'accesso a persone estranee al servizio.

Dovrà essere assicurata la pulizia dei locali.

3) - Recapito telefonico:

Presso il deposito sarà assicurata la possibilità di ricevere e trasmettere comunicazioni di servizio; eventualmente con recapito telefonico presso la rivendita di biglietti, convenzionata con l'Azienda, o ancora con telefono a gettoni installato nel locale di sosta per il personale.

ALLEGATO N° 4 AL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 16.7.1984

✓ ACCORDO INTEGRATIVO PER LE ANTICIPAZIONI SULLA INDENNITA' DI FINE RAPPORTO LAVORO

Ad integrazione di quanto stabilito in materia di anticipazione sul trattamento di fine rapporto di lavoro della Legge 29 maggio 1982 n° 297 e dal Regolamento sottoscritto in data 14 febbraio 1983 fra le Associazioni datoriali e la Federazione Nazionale Autoferrotranvieri C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L., si stabilisce quanto segue:

- ART. 1 -

La richiesta di anticipazione, entro i limiti e con le modalità di cui alla legge 297,

oltre che per i motivi ivi previsti può essere effettuata anche per le seguenti necessità elencate in ordine di priorità:

- a) - Spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti di particolare necessità ed urgenza dalle competenti strutture pubbliche.
- b) - Costruzione in proprio della prima casa di abitazione per se o per i figli.
- c) - Ristrutturazione della casa di proprietà abitata dal dipendente o dai figli.
- d) - Estinzione di mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la ristrutturazione e gravanti sulla casa di proprietà abitata dal dipendente o dai figli.
- e) - Estinzione di prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti a titolo di acquisto o ristrutturazione della casa di proprietà abitata dal dipendente o dai figli.

Ogni punto è prioritario rispetto a ciascuno successivo; all'interno di ogni singolo punto, se necessario, verrà privilegiata l'anzianità aziendale utile ai fini del trattamento di fine rapporto; a pari anzianità aziendale verrà privilegiata la maggiore età.

- ART. 2 -

Ogni lavoratore già beneficiario di anticipazione e che ne abbia usufruito in misura inferiore al massimo del 70% ha diritto ad ulteriore anticipazione fino a conguaglio del 70% maturato alla data della nuova domanda solo per i casi di cui al punto a) del precedente art. 1 -

- ART. 3 -

Il compito di dare attuazione a tutta la normativa concernente l'anticipazione sulla indennità di fine rapporto è affidato ad una Commissione costituita da n° 3 membri designati dall'Azienda e n° 3 designati, uno per ciascuna, dalle OO.SS. C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - firmatarie del presente Accordo.

Detta Commissione dura in carica 3 anni; eventuali membri dimissionari saranno surrogati con altri il cui mandato terminerà con la naturale scadenza di quello della Commissione. Detta Commissione si avvale dell'opera tecnico-amministrativa dell'Azienda.

- ART. 4 -

La Commissione di cui al precedente art. 3 si riunisce entro i primi 5 giorni di tutti i mesi dispari per l'esame di tutte le domande presentate entro l'ultimo giorno del mese precedente.

Entro la settimana successiva la Commissione renderà pubbliche le graduatorie provvisorie ed inviterà gli interessati a produrre entro 30 giorni la documentazione richiesta. Il mancato rispetto di tale termine pregiudica l'assegnazione dell'anticipazione e consentirà il subentro del primo della graduatoria degli esclusi. La corresponsione della anticipazione avverrà entro la prima decade del mese successivo a quello della delibera.

Nelle riunioni dei mesi di Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio e Settembre la Commissione esaminerà ed assegnerà le anticipazioni richieste per i punti a) e b) dell'art. 1. Nella riunione del mese di Novembre, in coda alle richieste riferite ai punti a) e b) la Commissione ^{su}delibera quelle relative ai punti c) d) e) dello stesso articolo 3.

La Commissione termina il proprio mandato al completamento del numero delle indicazioni della Legge, fermo restando che per le richieste di cui al punto a) dell'art. 1 la Commissione sarà convocata immediatamente.

- ART. 5 -

La necessità di terapie ed interventi straordinari deve essere confortata da apposita documentazione da cui risulti la relativa terapia e che questa sia stata autorizzata da medici dipendenti dalla U.S.L. o da questa stessa indicati tra gli specialisti della patologia in questione che certifichino la necessità dell'intervento straordinario richiesto.

Oltre che la documentazione di cui al precedente capoverso, è richiesta anche idonea documentazione comprovante l'effettiva spesa sostenuta o sostenenda.

- ART. 6 -

Documentazione necessaria per ottenere l'anticipazione di cui alle lettere b) c) d) e) del presente art. 1.

La documentazione idonea che gli interessati dovranno trasmettere entro 30 giorni di cui alla prima parte del precedente art. 4, consistente:

b)- costruzione in proprio dell'appartamento:

per farsi luogo al pagamento dell'anticipazione sarà necessario produrre:

- Copia autentica dell'atto di proprietà del suolo su cui sorgerà il fabbricato;
- Copia autentica della concessione edilizia;
- Copia autentica del progetto approvato;
- Computo metrico estimativo firmato dal Direttore dei Lavori;
- Dichiarazione della conservatoria del registro immobiliare competente per territorio nell'ambito del quale deve sorgere l'appartamento per la cui costruzione è richiesta l'anticipazione, da cui risulti che il richiedente, o il figlio per il quale l'anticipazione è richiesta, non possiede fabbricato di esclusiva proprietà;

L'erogazione dell'anticipazione avverrà con i criteri di cui al precedente art. 4.

- Entro 18 mesi dalla erogazione dell'anticipazione dovrà essere prodotto certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dal Direttore dei Lavori.

c)- Ristrutturazione della casa di proprietà abitata dal dipendente o dai figli:

- Copia autentica dell'atto di proprietà;
- Certificato di residenza;
- Copia della concessione edilizia;
- Preventivo rilasciato dall'impresa incaricata della ristrutturazione;
- Copia autentica del progetto approvato;
- Computo metrico estimativo firmato dal Direttore dei Lavori;
- Entro 18 mesi dalla erogazione dell'anticipazione dovrà essere prodotto certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dal Direttore dei Lavori.

Il pagamento avverrà con i criteri di cui al precedente art. 4.

d) - Estinzione di mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la ristrutturazione e gravanti sulla casa di proprietà abitata dal dipendente o dai figli:

- Certificazione della conservatoria dei registri immobiliari da cui risulti l'iscrizione ipotecaria sull'alloggio di proprietà;
- Certificato di residenza;
- Certificato dell'Ente erogatore del Mutuo attestante l'esistenza del debito.

Il pagamento avverrà con i criteri di cui al precedente art. 4

e) - Estinzione di prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti a titolo di acquisto o ristrutturazione della casa di proprietà abitata dal dipendente o dai figli:

- Dichiarazione della C.D.P. o similare da cui risulti l'esistenza del debito.

Il pagamento avverrà con i criteri di cui al precedente art. 4-

NORME FINALI

Qualora si accerti che l'anticipazione sia stata concessa sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salvo ogni ulteriore responsabilità del dipendente, l'Azienda procederà alla immediata revoca dell'anticipazione. L'interessato dovrà restituire in una unica soluzione ed entro trenta giorni dalla richiesta di restituzione, le somme percepite, gravate degli interessi calcolati in base al tasso di interesse attivo previsto dagli accordi interbancari in vigore alla data di restituzione.

Le parti designanti possono procedere a sostituzioni in caso di impedimenti temporanei di membri della Commissione.

Le domande di anticipazione dovranno essere redatte su appositi modelli da richiedersi presso l'Ufficio Personale.

ALLEGATO N° 5 ALL'ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 16.7.1984

CONTRATTAZIONE DEI TURNI E ORARIO DI LAVORO

- ART. 1 -

Il presente accordo è finalizzato allo snellimento delle relazioni industriali tra le F.M.S. e le OO.SS. CGIL - CISL - UIL e sostituisce gli accordi aziendali in materia di Commissione OO.TT.

- ART. 2 -

La trattazione dei turni e degli orari di lavoro è demandata, presso la Sede delle F.M.S., ad una rappresentanza dell'Azienda e ad una delegazione sindacale costituita da un rappresentante per ciascuna dell'Organizzazioni Sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.-

- ART. 3 -

In tale sede verranno definiti i calendari di fruizione delle ferie nell'ambito degli accordi vigenti e di quelli che verranno eventualmente concordati tra le parti.

